Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 20 ottobre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 280 DEL 20 OTTOBRE 1976:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1976, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(11442)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 280 DEL 20 OTTOBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74: **Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1976. — **Magazzini generali Docks piemontesi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1976. — **S.A.I.C.E. - Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1976. — **Conceria Scip, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1976. — **Officine Viberti, società per azioni, in Michelino (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **La Rinascente, per lo esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1976 (Prestito L. 500.000.000). — **S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1976 (Prestito L. 400.000.000). — **S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1976 (Prestito L. 300.000.000). — **ANIC, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1976. — **Manifattura ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1976. — **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1976. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Rimborso di obbligazioni. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976 (Delibera assembleare 6 dicembre 1963). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976 (Delibera assembleare 16 febbraio 1957). — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1976. — **Fabbrica accumulatori « Uranio », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1976. — **Angelo & Mario f.lli Bettini, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1976. — **Magnaghi Napoli, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1976. — **Inverni della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1976. — **Industrial plast Alfonsine, società per azioni, in Alfonsine (Ravenna):** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1976. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:** Prestito obbligazionario 6 % - 1969-89. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito indu-**

striale: Prestito obbligazionario 7 % - 1971-91. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:** Prestito obbligazionario 7 % - 1970-90. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:** Prestito obbligazionario 7% 1973-93. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 agosto 1976. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1976 (Rep. n. 31515). — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1976 (Rep. n. 31517). — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1976 (Rep. n. 31516). — **Autostrada Torino-Savona, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1976. — **Andrea Merzario, casa di spedizione, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1976. — **O.N.C.E.A.S., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1976. — **Metropolitana milanese « M.M. », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1976.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976, n. **708.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Viste le deliberazioni della prima facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Napoli, rispettivamente adottate il 29 ottobre 1975 e 30 ottobre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario all'insegnamento di clinica ortopedica tenuto dal prof. Guida della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso l'insegnamento di clinica ortopedica tenuto dal prof. Guida della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ortopedica della stessa facoltà ed Università con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica ortopedica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica n. 343 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Vincenzo Riccio e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso l'insegnamento di clinica ortopedica tenuto dal prof. Guida della stessa facoltà ed Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della predetta prima facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ortopedica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito all'insegnamento di clinica ortopedica tenuto dal professor Guida della stessa prima facoltà ed Università.

Il dott. Vincenzo Riccio, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, all'insegnamento di clinica ortopedica tenuto dal prof. Guida della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 77

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1976, n. **709.**

Prelevamento di L. 1.362.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 1.362.500.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1976.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.362.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali (cap. 5869) . . . . . L. 30.000.000
(Maggiori esigenze — prima non esattamente prevedibili — connesse con la necessità di effettuare urgenti lavori per la ristrutturazione del servizio di cassa e del magazzino stampati nonché per la realizzazione del centro elettronico per la automazione della gestione del personale della Ragioneria generale dello Stato)

Ministero delle finanze:

Indennità e spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1022) . . . . . » 30.000.000
(Maggiori e imprescindibili spese — verificatesi nel corso della gestione — per la partecipazione di rappresentanti dell'amministrazione doganale a riunioni presso organismi internazionali, in relazione alla revisione di convenzioni di cooperazione doganale)

Ministero di grazia e giustizia:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1006) . . . . » 7.000.000
(Integrazione necessaria per assicurare improrogabili sopravvenute esigenze di servizio)

Ministero degli affari esteri:

Contributo al personale in servizio all'estero per le spese di abitazione (cap. 1507) . L. 350.000.000
(Maggiori e imprevedibili esigenze verificatesi nel corso della gestione per l'aumento dei canoni di locazione e per la svalutazione della lira)

Spese eventuali all'estero (cap. 1579) . » 30.000.000
(Integrazione necessaria per le maggiori spese connesse con le elezioni politiche del 1976 in Italia)

Ministero dell'interno:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata (cap. 2629) . . . . » 400.000.000
(Integrazione necessaria per una più proficua lotta alla delinquenza organizzata)

Ministero dei trasporti:

Indennità per missioni all'estero (capitolo 2006) . . . . » 10.000.000
(Maggiori esigenze verificatesi per la partecipazione a numerosi incontri all'estero per l'esame di problemi rilevanti per l'aviazione civile e di accordi sui trasporti aerei con diversi Stati)

Spese per l'approvvigionamento di combustibili per gli impianti di riscaldamento e condizionamento e spese di conduzione degli impianti stessi (cap. 2065) . . . . . » 100.000.000

Spese relative al mantenimento degli aeroporti, al servizio di pulizia, alla fornitura di energia elettrica e di acqua (cap. 2068) . . » 400.000.000
(Integrazioni necessarie, ai capitoli 2065 e 2068, per assicurare l'operatività di numerosi aeroporti aperti al traffico aereo civile, conseguenti al trasferimento di un gruppo di aeroporti dell'Aeronautica militare al Ministero dei trasporti ed alla lievitazione delle spese di conduzione degli impianti e dei costi in generale)

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Spese per viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato (cap. 1002) . . . . » 2.500.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, ecc. (capitolo 1005) . . . . » 1.000.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero, ecc. (cap. 1006) . . . » 500.000

Spese di rappresentanza (cap. 1052) . . » 1.500.000
(Integrazioni rese necessarie dalla destinazione — nel nuovo Governo — di due Sottosegretari al predetto Dicastero, mentre la composizione del precedente Governo prevedeva un solo Sottosegretario)

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: STAMMATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, ed in particolare l'art. 42;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, è autorizzato il prelevamento di L. 1.362.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 5869. — Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali, ecc. L. 30.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . » 30.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . » 7.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1507. — Contributo al personale, ecc. . . . . » 350.000.000

Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero . . . . » 30.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 2629. — Spese per la lotta alla delinquenza, ecc. . . . . . . » 400.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 2006. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . » 10.000.000

Cap. 2065. — Spese per l'approvvigionamento, ecc. la conduzione, ecc. » 100.000.000

Cap. 2068. — Spese relative al mantenimento degli aeroporti, ecc. . » 400.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato . . . . L. 2.500.000

Cap. 1005. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. . . . » 500.000

Cap. 1052. — Spese di rappresentanza . . . . » 1.500.000

L. 1.362.500.000

Questo decreto sarà trasmesso al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 76

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1976.

Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera C) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti dagli eventi bellici, è stato stabilito a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 in data 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre), 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751 in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 in data 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 in data 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 in data 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 3264 del 13 febbraio 1976, nella quale è specificato che è stato determinato in 283 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera C) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale, in 283 (duecentottantatre), per il periodo 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975.

Roma, addì 12 maggio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 328

(11203)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che prevede un comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che reca modifiche alla composizione del predetto comitato;

Visto il decreto del 7 giugno 1976, in corso di registrazione, che rinnova la composizione di tale comitato e nomina, tra gli altri, il dott. Luciano Villevieille Bideri quale esperto in rappresentanza dell'Unione editori di musica italiani;

Vista la lettera del 25 giugno 1976, con la quale il dott. Luciano Villevieille Bideri rinuncia al predetto incarico per motivi personali;

Vista la terna di esperti segnalati dall'Unione editori di musica italiani con lettera del 2 marzo 1976;

Decreta:

La sig.ra Delia Peratoner Bailetti è chiamata a far parte del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano previsto dalle norme di cui alle premesse in sostituzione del dott. Luciano Villevieille Bideri, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1976

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1976
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 243

(11202)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1976.

Riconoscimento nei confronti della ditta Giuseppe e F.llo Redaelli S.p.a., in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto San Giovanni e Gardone Val Trompia della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Giuseppe e F.llo Redaelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto San Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), con effetto dal 12 gennaio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Giuseppe e F.llo Redaelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto San Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11165)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Sant'Angelo del Pesco.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Isernia, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 febbraio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Sant'Angelo del Pesco;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sant'Angelo del Pesco;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del consiglio comunale di Sant'Angelo del Pesco, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché ha una rilevante importanza paesaggistica presentando una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche abruzzesi-molisane, inquadrata da un caratteristico sistema di vette; in contrasto tra i ripidi scoscendimenti e le suggestive aree pianeggianti crea notevoli effetti estetici; durante il periodo invernale il paesaggio si presenta coperto da un ininterrotto manto nevoso mentre nel periodo estivo, in assenza delle nevi, risultano le verdi estensioni di pascoli; l'insieme presenta un quadro di incomparabile bellezza godibile da innumerevoli punti di vista; i centri abitati, ricchi di valori estetici e tradizionali, ben si inseriscono nel circostante paesaggio con il quale vengono a fondersi, creando un complesso unitario meritevole di tutela;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Sant'Angelo del Pesco (Isernia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Campobasso, curerà che il comune di Sant'Angelo del Pesco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia

della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 16 settembre 1976

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Verbale n. 8

Oggi, 12 febbraio 1974, alle ore 11,30, in seguito a convocazione avvenuta con lettera raccomandata r.r. del 2 febbraio 1974 prot. n. 227, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Isernia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

b) proposta di vincolo paesistico riguardante i territori di Capracotta, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, Castel del Giudice.

(*Omissis*).

Dovendosi mettere a votazione la proposta di vincolo per l'intero territorio del comune di Capracotta, il sindaco propone di considerare in modo unitario i territori compresi nei comuni di Capracotta, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco e Castel del Giudice.

La commissione a questo punto sentito gli altri sindaci che si dichiarano favorevoli a tale proposta, accetta riservandosi di controllare l'opportunità e la rispondenza alla prassi di tale procedura.

Il presidente dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta di vincolo riguardante cumulativamente i territori di Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco.

(*Omissis*).

La proposta viene accolta ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del regolamento, in quanto a parità di voti prevale il voto del presidente.

(*Omissis*).

(11114)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1976.

Soppressione dei posti doganali di Crissolo e Saretto-Acceglio, dipendenti dalla dogana di Cuneo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere i posti doganali di Crissolo e Saretto-Acceglio, dipendenti dalla dogana di Cuneo;

Decreta:

Articolo unico

Sono soppressi i posti doganali di Crissolo e Saretto-Acceglio, dipendenti dalla dogana di Cuneo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(11200)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Iscrizione del bosco « Val delle Seghe » al libro nazionale boschi da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato le direttive 66/404/CEE e 75/445/CEE relative alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea dell'11 luglio 1966, n. 125 e del 26 luglio 1975, n. L. 196/14;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) che agli articoli 14, 17 e 18 detta le norme per la iscrizione dei boschi al libro nazionale boschi da seme;

Vista la domanda del signor capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia autonoma di Trento, relativa alla iscrizione del bosco di Fagus Sylvatica denominato « Val delle Seghe » dell'estensione di Ha 16.00.00 ed individuato in catasto dalla particella n. 1763 (parte), di proprietà del comune di Molveno, situato in località Tabelle nel comune di Molveno (Trento) al libro nazionale boschi da seme;

Visto il risultato favorevole del sopralluogo compiuto dal prof. Riccardo Morandini, direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

Visto il parere favorevole della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, espresso nella riunione del 12 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto al libro nazionale boschi da seme il bosco « Val delle Seghe » di cui alle premesse, con il numero progressivo 140.

Art. 2.

La gestione del suddetto bosco sarà effettuata secondo il piano economico in corso di redazione, con la clausola che nel prossimo decennio dovranno essere eseguiti due interventi selettivi tendenti ad eliminare le piante difettose e stramature ed a favorire nettamente la rinnovazione del faggio rispetto alle specie consociate; per favorire la detta fruttificazione l'intervento dovrà interessare almeno il 12 % della provvigione esistente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

(11208)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Iscrizione del bosco « Val Paradiso » al libro nazionale boschi da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato le direttive 66/404/CEE e 75/445/CEE relative alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea dell'11 luglio 1966, n. 125 e del 26 luglio 1975, n. L. 196/14;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) che agli articoli 14, 17 e 18 detta le norme per la iscrizione dei boschi al libro nazionale boschi da seme;

Vista la domanda del signor capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia autonoma di Trento, relativa alla iscrizione del bosco di Abies Alba, denominato « Val Paradiso » dell'estensione di Ha 114.00.00 ed individuato in catasto dalla particella n. 4173/2, di proprietà del comune di Castelnuovo, situato in località Val di Sella nel comune di Borgo Valsugana (Trento) al libro nazionale boschi da seme;

Visto il risultato favorevole del sopralluogo compiuto dal prof. Riccardo Morandini, direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

Visto il parere favorevole della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, espresso nella riunione del 12 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto al libro nazionale boschi da seme il bosco « Val Paradiso » di cui alle premesse, con il numero progressivo 139.

Art. 2.

La gestione del suddetto bosco sarà effettuata secondo il piano economico attualmente in vigore, senza alcuna modificazione e con la raccomandazione che i tagli saltuari per gruppi e combinati dovranno avere un carattere marcatamente selettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

(11207)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia;

Viste le dimissioni del rag. Vincenzo Lombardi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e dell'assicurazione;

Vista la nota n. 8284 del 10 agosto 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Carlo Lombardi in sostituzione del rag. Vincenzo Lombardi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Lombardi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del rag. Vincenzo Lombardi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11307)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria;

Viste le dimissioni del sig. Franco Vignotti da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione;

Vista la nota del 21 luglio 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Beniamino Anselmi in sostituzione del sig. Franco Vignotti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Beniamino Anselmi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Franco Vignotti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11311)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino;

Viste le dimissioni del sig. Bruno Pusterla da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 1166 del 29 maggio 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato la sig.ra Maria Grazia Calzoni in sostituzione del sig. Bruno Pusterla, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Maria Grazia Calzoni è nominata membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Bruno Pusterla, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11309)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore dei berrettifici operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dei berrettifici operanti in provincia di Lucca con effetto dal 15 luglio 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore dei berrettifici operanti in provincia di Lucca, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 9 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11263)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 ottobre 1976.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 relativa alla disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1968 relativa alla disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie;

Ritenuto opportuno modificare la precitata ordinanza per conseguire la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative, senza pregiudizio per le esigenze zooprofilattiche da essa perseguite;

Ordina:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968, citata in premessa e della presente ordinanza, s'intende per:

1) pollame, i volatili domestici, comunque allevati, appartenenti alle seguenti specie:

gallo domestico (genere Gallus);
faraona o numida meleagris (genere Numida);
tacchino o meleagris gallopavo (genere Meleagris);
anitra domestica (genere Anser);
oca domestica (genere Anser);

2) uova da cova, le uova di pollame fecondate, ivi comprese le uova S.P.F.

Art. 2.

Per l'importazione delle uova da cova nonché del pollame vivo, compresi i pulcini, destinati all'allevamento, originari e provenienti dai Paesi europei, Australia, Canadà, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America, si prescinde dal rilascio della preventiva autorizzazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968, citata in premessa.

Art. 3.

1) L'inoltro dal confine a destino delle uova da cova e del pollame vivo, compresi i pulcini di un giorno, destinato all'allevamento è subordinato alla presentazione agli uffici veterinari di confine, da parte delle ditte importatrici o dei loro mandatari, di una di-

chiarazione del veterinario provinciale competente per territorio o dalle autorità sanitarie cui siano state attribuite da parte delle regioni le competenze del veterinario provinciale corredata dei dati indicati alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 ed attestante che la ditta destinataria dispone di attrezzature idonee dal punto di vista igienico-sanitario.

2) Le ditte importatrici che risultano, presso il confine d'entrata delle uova da cova e del pollame vivo, compresi i pulcini, destinato all'allevamento, titolari di autorizzazioni sanitarie ministeriali, rilasciato da non oltre 12 mesi ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968, sono esentate dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente n. 1).

Art. 4.

1) Il trasporto del pollame vivo, compresi i pulcini, proveniente dall'estero può essere effettuato per ferrovia, per strada, aereo o nave.

Qualora il trasporto sia effettuato per strada, gli autoveicoli dovranno essere costruiti ed attrezzati in modo da consentire la sicurezza e il benessere degli animali, conformemente alle norme stabilite dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dalla convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali adottate a Parigi il 13 dicembre 1968 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 23 maggio 1973.

Gli autoveicoli immatricolati in Italia devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 36 e 38 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2) I trasporti di pollame vivo da macello effettuati a mezzo carri ferroviari devono essere avviati dal confine d'entrata a macelli pubblici o privati raccordati direttamente con la ferrovia.

3) I carri ferroviari e gli autoveicoli adibiti al trasporto di pollame vivo da macello, prima di essere inoltrati dal confine d'entrata al macello di destinazione, devono essere convenientemente piombati a cura degli uffici veterinari di confine con un sigillo recante l'indicazione relativa all'ufficio che ha effettuato l'operazione.

Art. 5.

1) L'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 è sostituito dal seguente:

« Il pollame vivo proveniente dall'estero destinato alla macellazione deve essere inoltrato dal confine d'entrata direttamente ai macelli di destinazione indicati nelle preventive autorizzazioni sanitarie ministeriali, ed essere ivi abbattuto entro e non oltre 72 ore dall'arrivo».

2) Per il pollame destinato direttamente alla macellazione il contrassegno di cui all'ultimo comma dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 non è obbligatorio.

3) D'ogni spedizione di materiale avicolo, i veterinari di confine devono dare comunicazione telegrafica al veterinario provinciale competente o alle autorità sanitarie cui siano state attribuite da parte delle regioni le competenze del veterinario provinciale e allo ufficio veterinario comunale competente, a spese degli interessati.

Art. 6.

I direttori di macelli pubblici e i veterinari addetti ai macelli privati sono responsabili della integrale applicazione delle disposizioni dirette a garantire l'abbattimento del pollame da macello importato e dovranno:

a) provvedere che all'atto dello scarico degli animali sia attuato il controllo sull'integrità dei sigilli apposti sui carri ferroviari o sugli autoveicoli dagli uffici veterinari di confine;

b) informare il veterinario provinciale o le autorità sanitarie cui siano state attribuite da parte delle regioni le competenze del veterinario provinciale di ogni irregolarità e inconveniente riscontrati, come pure del mancato arrivo degli animali spediti dal confine;

c) annotare su apposito registro di carico e scarico per ogni spedizione il numero degli animali introdotti, il Paese di provenienza e il giorno dell'avvenuta macellazione;

d) trattenere agli atti d'ufficio i certificati sanitari di scorta almeno un anno.

Art. 7.

All'art. 8 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora una partita di uova da cova o di pulcini di un giorno proveniente dallo stesso impianto avicolo venga presentata al confine con un unico certificato di origine e sanità e debba essere suddivisa per diverse destinazioni, il veterinario di confine provvede a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme al modello *H* (servizio veterinario modulario sanità n. 139) stampato dal Poligrafico dello Stato.

Non è consentito lo smistamento al confine del materiale avicolo diverso dalle uova da cova e dai pulcini ».

Art. 8.

L'importazione dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea di uova da cova e del pollame vivo destinato all'allevamento, compresi i pulcini di un giorno, è subordinata alla notifica da parte delle competenti autorità dei paesi di origine al Ministero della sanità degli elenchi relativi agli impianti avicoli autorizzati per l'esportazione.

Detti elenchi vengono portati a conoscenza dei veterinari di confine.

Art. 9.

Le disposizioni dell'ordinanza 26 gennaio 1968 e della presente ordinanza sono estese, in quanto applicabili, ai colombi e ai volatili delle specie selvatiche (fagiani, starne, pernici, quaglie, ecc.) allevati a scopo zootecnico.

Art. 10.

Sono fatte salve le disposizioni delle convenzioni veterinarie bilaterali che disciplinano gli scambi di materiale avicolo.

Art. 11.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 7 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11209)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avvisi di rettifica

Al provvedimento CIP n. 26/1976 dell'8 ottobre 1976 «Prezzi dei prodotti petroliferi - Modifica del regime fiscale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 9 ottobre 1976, alla pag. 7339, punto *B*, 5° rigo, in luogo di: «L/kg. 320 IVA *12* % inclusa», leggasi: «L/kg. 320 IVA *6* % inclusa».

(11396)

Al provvedimento CIP n. 28/1976 dell'8 ottobre 1976 «Prezzo dei fertilizzanti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 dell'11 ottobre 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 7359, punto 1 della voce «concimi composti e complessi» comma quarto, rigo 13°, in luogo di: «Potassio (K_2O) da *fosfato*», leggasi: «Potassio (K_2O) da *solfato*»;

pag. 7360, comma terzo, penultimo rigo, in luogo di: «entro il 30 *settembre*», leggasi: «entro il 30 *novembre*».

(11397)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per gli Abruzzi.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, n. 3443, il prof. Adriano Rossi è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per gli Abruzzi in sostituzione dell'avv. Carlo Bafile.

(11215)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Rurale piemontese, in Milano, costituita per rogito Visentini in data 14 giugno 1969, rep. 65103/8042, reg. soc. 139791;

2) società cooperativa edilizia Porta Vittoria - D.A.P., in Milano, costituita per rogito Casero in data 10 marzo 1969, rep. 3650, reg. soc. 139081;

3) società cooperativa di produzione e lavoro OPRA - Operatori professionisti associati, in Milano, costituita per rogito Confalonieri in data 18 aprile 1970, rep. 1030, registro soc. 142553;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Autocustodi tra aderenti a l'unione per la lotta alla tubercolosi, in Milano, costituita per rogito Ricca in data 18 febbraio 1958, rep. 2047/669, reg. soc. 101822;

5) società cooperativa di abitazione dipendenti Piccolo teatro, in Milano, costituita per rogito Raja in data 7 aprile 1970, rep. 77927, reg. soc. 142496;

6) società cooperativa edilizia Un Archetto, in Milano, costituita per rogito Albertario in data 7 ottobre 1970, repertorio 4560/2427, reg. soc. 144032;

7) società cooperativa Segrino cooperativa edilizia giornalisti, in Milano, costituita per rogito Pignatti in data 28 novembre 1969, rep. 94420, reg. soc. 141134;

8) società cooperativa di consumo A.C.L.I. Sanvittorese, in San Vittore Olona (Milano), costituita per rogito Todeschini in data 31 gennaio 1953, rep. 82492, reg. soc. 86087;

9) società cooperativa agricola Cooperative associate produttori agricoli comaschi C.A.P.A.C., in Como, costituita per rogito Seveso in data 16 luglio 1964, rep. 51398/13990, reg. soc. 6103;

10) società cooperativa di consumo La Sociale Colichese, in Colico (Como), costituita per rogito Mazzucchi in data 2 agosto 1945, rep. 9437/12691, reg. soc. 527;

11) società cooperativa edilizia Carabinieri Lecco, in Lecco (Como), costituita per rogito Majone in data 2 maggio 1964, rep. 1801, reg. soc. 1973;

12) società cooperativa di consumo di Azzano, in Azzano di Mezzegra (Como), costituita per rogito Luzzani in data 3 ottobre 1948, rep. 24527/12378, reg. soc. 3641;

13) società cooperativa edilizia Acli casa, in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 30 ottobre 1963, rep. 20573, reg. soc. 3597;

14) società cooperativa di consumo Cooperativa del popolo, in Gerenzago (Pavia), costituita per rogito de Lutti in data 14 dicembre 1947, rep. 4530/7655, reg. soc. 1820;

15) società cooperativa agricola Frutticultori di Godiasco, in Godiasco (Pavia), costituita per rogito Dentone in data 25 settembre 1966, rep. 6408/38251, reg. soc. 1013;

16) società cooperativa agricola Frutticoltori - Pietragavina, in Pietragavina di Varzi (Pavia), costituita per rogito Reitano in data 7 maggio 1967, rep. 630, reg. soc. 1045;

17) società cooperativa agricola Frutticoltori di Sagliano Crenna, in Sagliano Crenna di Varzi (Pavia), costituita per rogito Reitano in data 12 maggio 1967, rep. 648, reg. soc. 1042;

18) società cooperativa edilizia La Bisarca, in Bologna, costituita per rogito Bertagni in data 6 marzo 1965, rep. 19562, reg. soc. 15561;

19) società cooperativa agricola Caseificio sociale bombiana, in Bombiana di Gaggio Montano (Bologna), costituita per rogito Rossi in data 12 maggio 1966, rep. 3360, reg. soc. 16177;

20) società cooperativa edificatrice Porrettana «Alba», in Porretta Terme (Bologna), costituita per rogito Paolella in data 21 dicembre 1957, rep. 9584, reg. soc. 12456;

21) società cooperativa edilizia Eden, in Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 17 ottobre 1967, rep. 19922, registro soc. 2918;

22) società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio imprese artigiane comacchiesi C.I.A.C., in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 25 febbraio 1967, repertorio 46894, reg. soc. 2850;

23) società cooperativa edilizia Casa dell'impiegato pubblico di Forlì - Scerelicaimp, in Forlì, costituita per rogito Ravaioli in data 7 giugno 1948, rep. 16717, reg. soc. 2107;

24) società cooperativa agricola di conduzione terreni O.I.R. di Cesena, in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gafà in data 20 ottobre 1965, rep. 11698, reg. soc. 4171;

25) società cooperativa Agricola di conduzione di Cesena, in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gafà in data 28 febbraio 1964, rep. 9787, reg. soc. 4010;

26) società cooperativa edilizia Casa del ferroviere, in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 26 ottobre 1962, rep. 10641, reg. soc. 3754;

27) società cooperativa di produzione e lavoro Muratori e affini, in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 27 marzo 1949, rep. 8757/5078, reg. soc. 2222;

28) società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro La Concordia», già, «La Concordia», in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 6 marzo 1945, rep. 4521/2674, reg. società 1673;

29) società cooperativa edificatrice tra Braccianti e salariati agricoli di Saliceta, Cittanova, Cognento, Baggiovara e S. Faustino, in Saliceta S. Giuliano di Modena, costituita per rogito Giannotti in data 19 aprile 1962, rep. 8842/3270, reg. soc. 4128;

30) società cooperativa edilizia fra impiegati della Cassa di Risparmio di Parma - C.E.I., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 24 febbraio 1955, rep. 5555, reg. soc. 3572;

31) società cooperativa edilizia Sant'Ilario, in Parma, costituita per rogito Bertogalli in data 25 gennaio 1964, repertorio 6570/3932, reg. soc. 5010;

32) società cooperativa agricola Val Rumieto, in Ranzano di Palanzano (Parma), costituita per rogito Micheli Pietro in data 29 febbraio 1968, rep. 19594, reg. soc. 5763;

33) società cooperativa edilizia Campo dell'oro, in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 22 agosto 1963, rep. 95304, reg. soc. 2538;

34) società cooperativa edilizia Matermania, in Capri (Napoli), costituita per rogito Siciliani in data 26 luglio 1969, repertorio 25829, reg. soc. 610/1969;

35) società cooperativa edilizia Pratoverde, in Portici (Napoli), costituita per rogito Vitolo in data 11 maggio 1967, repertorio 63681, reg. soc. 300;

36) società cooperativa edilizia CO.EDIL, in Salerno, costituita per rogito Pisani in data 3 dicembre 1963, rep. 68944, reg. soc. 3364;

37) società cooperativa edilizia Fiamme d'Oro, in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 14 gennaio 1964, rep. 56126/7981, reg. soc. 331;

38) società cooperativa edilizia S. Miceli, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Cortese in data 27 novembre 1965, rep. 5364, reg. soc. 179;

39) società cooperativa di produzione e lavoro La Contabile, in Ferrara, costituita per rogito Montanari in data 9 luglio 1970, rep. 7873, reg. soc. 3328;

40) società cooperativa edilizia A.C.L.I. casa, in Monestirolo di Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 20 giugno 1968, rep. 21296/8505, reg. soc. 3031;

41) società cooperativa edilizia Carla, in Ferrara, costituita per rogito Russo in data 25 novembre 1970, rep. 1927, registro società 3361;

42) società cooperativa edilizia Mezzania, in Ostellato (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 7 maggio 1967, rep. 47850, reg. soc. 2853;

43) società cooperativa agricola Caseificio Nuovo - Due Ponti, in Bastiglia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 22 febbraio 1967, rep. 14139/5114, reg. soc. 5143;

44) società cooperativa agricola Stalla sociale Dell'Angelo, in Bastiglia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 22 febbraio 1967, rep. 14138/5113, reg. soc. 5141;

45) società cooperativa di sviluppo agricolo S. Giacomo, in Medolla (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 10 aprile 1962, rep. 8808/3252, reg. soc. 4126;

46) società cooperativa edilizia Val Dordone, in S. Andrea di Medesano (Parma), costituita per rogito Marchi in data 26 marzo 1970, rep. 77054, reg. soc. 6138;

47) società cooperativa di consumo Mercato coperto belvedere, in Piacenza, costituita per rogito Bonadè in data 7 novembre 1966, rep. 32111, reg. soc. 2751;

48) società cooperativa agricola Zootecnica casearia bettolese, in Bettola (Piacenza), costituita per rogito Ferrerio in data 31 ottobre 1966, rep. 24173, reg. soc. 2744.

(11214)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 15 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	844 —	844 —	845 —	844 —	844 —	843,90	844,10	844 —	844 —	844 —
Dollaro canadese	866,60	866,60	867 —	866,60	866,75	866,60	867,10	866,60	866,60	866,60
Franco svizzero	344,13	344,13	344,70	344,13	344,20	344,10	343,80	344,13	344,13	344,10
Corona danese	143,61	143,61	143,50	143,61	143,70	143,60	143,51	143,61	143,61	144 —
Corona norvegese	158,30	158,30	158,50	158,30	158,40	158,20	158,37	158,30	158,30	158,75
Corona svedese	197,65	197,65	168 —	197,65	197,85	197,60	197,70	197,65	197,65	198,50
Fiorino olandese	329,92	329,92	330,25	329,92	330,25	329,90	330,20	329,92	329,92	329,50
Franco belga	22,535	22,535	22,58	22,535	22,55	22,52	22,54	22,535	22,535	22,55
Franco francese	168,75	168,75	168,50	168,75	169 —	168,70	168,99	168,75	168,75	168 —
Lira sterlina	1395,70	1395,70	1395 —	1395,70	1394 —	1395,70	1394,75	1395,70	1395,70	1395,70
Marco germanico	345,25	345,25	345,75	345,25	345,30	345,20	345,25	345,25	345,25	346,45
Scellino austriaco	48,645	48,645	48,68	48,645	48,65	48,65	48,71	48,645	48,645	48,75
Escudo portoghese	26,97	26,97	26,96	26,97	27,05	26,95	27 —	26,97	26,97	26,95
Peseta spagnola	12,398	12,398	12,42	12,398	12,40	12,38	12,40	12,398	12,398	12,36
Yen giapponese	2,887	2,887	2,89	2,887	2,887	2,88	2,8815	2,887	2,887	2,88

Media dei titoli del 15 ottobre 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	89,150
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,050
» 5 % (Ricostruzione)	93,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,825
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,275
» 5,50 % » » 1968-83	77,175
» 5,50 % » » 1969-84	78,275
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,075
» poliennali 7 % 1978	89,425
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,200
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,075
» » 9 % 1980	88,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1976

Valuta	
Dollaro USA	844,05
Dollaro canadese	866,85
Franco svizzero	343,965
Corona danese	143,56
Corona norvegese	158,335
Corona svedese	197,675
Fiorino olandese	330,06
Franco belga	22,537
Franco francese	168,87
Lira sterlina	1395,225
Marco germanico	345,25
Scellino austriaco	48,677
Escudo portoghese	26,985
Peseta spagnola	12,399
Yen giapponese	2,884

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 22 giugno 1976, relativo alla estensione dei saggi d'interesse fissati con decreto ministeriale 22 giugno 1976 per i buoni di risparmio della serie contraddistinta con la lettera « N » ai buoni di tutte le serie precedenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1976, n. 169, alla pag 5115, dopo le tabelle relative agli indici rapportati ad una lira per il calcolo dei nuovi saggi d'interesse dei buoni postali della serie « M » e delle serie precedenti quella contraddistinta con lettera « M », devono intendersi aggiunte le unite, analoghe tabelle riguardanti le serie speciali « ITALIANI ALL'ESTERO ».

SERIE SPECIALE « ITALIANI ALL'ESTERO »

Tabella degli indici rapportati ad una lira, comprensivi degli interessi al 7 % maturati nel periodo dal 1° ottobre 1974 al 1° luglio 1976, per il calcolo dei nuovi saggi d'interesse dei buoni postali delle serie precedenti quella contraddistinta con lettera « M » da applicare con decorrenza 1° luglio 1976 sul montante maturato dal 1° ottobre 1974.

Saggio d'interesse						
	Entro il 1° anno	L.	1,119932	più L.	0,020532	per ogni bimestre maturato
11 %	Dopo il 1° anno	»	1,243125	» »	0,022791	id.
	» » 2° »	»	1,379868	» »	0,025298	id.
	» » 3° »	»	1,531654	» »	0,028080	id.
	» » 4° »	»	1,700135	» »	0,031169	id.
	» » 5° »	»	1,887150	» »	0,037743	id.
12 %	» » 6° »	»	2,113607	» »	0,042272	id.
	» » 7° »	»	2,367239	» »	0,047345	id.
	» » 8° »	»	2,651308	» »	0,053026	id.
	» » 9° »	»	2,969464	» »	0,059389	id.
	» » 10° »	»	3,325799	» »	0,069288	id.
12,50 %	» » 11° »	»	3,741524	» »	0,077948	id.
	» » 12° »	»	4,209214	» »	0,087692	id.
	» » 13° »	»	4,735365	» »	0,098653	id.
	» » 14° »	»	5,327285	» »	0,110985	id.
	» » 15° »	»	5,993195	» »	0,129852	id.
13 %	» » 16° »	»	6,772309	» »	0,146733	id.
	» » 17° »	»	7,652709	» »	0,165809	id.
	» » 18° »	»	8,647561	» »	0,187364	id.
	» » 19° »	»	9,771743	» »	0,211721	id.
	» » 20° »	»	11,042069	» »	0,239245	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello d'emissione.

SERIE SPECIALE « ITALIANI ALL'ESTERO »

Tabella degli indici rapportati ad una lira per il calcolo dei nuovi saggi d'interesse dei buoni postali della serie « M » da applicare, con decorrenza 1° luglio 1976 sul montante maturato a tale data

Saggio d'interesse						
	Entro il 1° anno	L.	1,000000	più L.	0,018333	per ogni successivo bimestre maturato
11 %	Dopo il 1° anno	»	1,110000	» »	0,020350	id.
	» » 2° »	»	1,232100	» »	0,022588	id.
	» » 3° »	»	1,367631	» »	0,025073	id.
	» » 4° »	»	1,518070	» »	0,027831	id.
	» » 5° »	»	1,685058	» »	0,033701	id.
12 %	» » 6° »	»	1,887264	» »	0,037745	id.
	» » 7° »	»	2,113735	» »	0,042274	id.
	» » 8° »	»	2,367383	» »	0,047347	id.
	» » 9° »	»	2,651468	» »	0,053029	id.
	» » 10° »	»	2,969644	» »	0,061867	id.
12,50 %	» » 11° »	»	3,340849	» »	0,069601	id.
	» » 12° »	»	3,758455	» »	0,078301	id.
	» » 13° »	»	4,228261	» »	0,088088	id.
	» » 14° »	»	4,756793	» »	0,099099	id.
	» » 15° »	»	5,351392	» »	0,115946	id.
13 %	» » 16° »	»	6,047072	» »	0,131019	id.
	» » 17° »	»	6,833191	» »	0,148052	id.
	» » 18° »	»	7,721505	» »	0,167299	id.
	» » 19° »	»	8,725300	» »	0,189048	id.
	» » 20° »	»	9,859589	» »	0,213624	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

(11395)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei dell'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bertoli Giovanni, nato a Palazzolo sull'Oglio il 18 ottobre 1937 . punti 100 su 100
2. Carnevali Luciano, nato a Scandolara Ravara il 13 settembre 1939 . » 100 »
3. Tison Vittorio, nato a S. Giovanni Rotondo il 9 maggio 1936 . » 100 »
4. Mascioli Giovanni, nato a Roma il 22 ottobre 1936 . » 95 »
5. Nenci Italo, nato a Ferrara il 10 agosto 1941 » 95 »
6. Scorretti Luigi, nato a Roma il 9 maggio 1939 » 95 »
7. Vassallo Gabriele, nato a Quiliano il 3 luglio 1938 . » 92 »
8. Cavazzini Luigi, nato a Ferrara il 14 maggio 1939 » 90 »
9. Nardi Francesco, nato a Pisa il 21 dicembre 1941 » 90 »
10. Venza Enzo, nato a Trapani il 21 marzo 1940 » 88 »
11. Capella Carlo, nato a Pavia il 25 agosto 1942 » 85 »
12. Perrone Giorgio, nato a Novara il 22 giugno 1940 . » 85 »
13. Tedeschi Filomeno, nato a Campalattaro il 12 giugno 1932 » 85 »
14. Baldi Feliciano, nato a Battipaglia il 21 febbraio 1940 . » 83 »
15. Terribile Vito, nato a Padova il 6 giugno 1938 . » 83 »
16. Raimondi Euplio, nato a Ariano Irpino il 20 luglio 1932 . » 82 »
17. Baruzzi Giuseppe, nato a Forlì il 27 dicembre 1940 » 80 »
18. Bollero Enrico, nato a Roma il 12 dicembre 1940 » 80 »
19. Castagna Giancarlo, nato a Roma il 30 ottobre 1941 » 80 »
20. Fiaccavento Sergio, nato a Brescia il 23 aprile 1938 . » 80 »
21. Ventura Terenzio, nato a Poggio Picenze il 28 gennaio 1938 . » 80 »
22. Vecchi Adalberto, nato a S. Giovanni Persiceto il 10 settembre 1939 . » 78 »
23. Ricco Rosalia, nata a Bari il 10 ottobre 1940 . » 75 »
24. Saragoni Ariele, nato a Forlì il 25 marzo 1938 . » 75 »
25. Bordone Francesco, nato a Siracusa il 26 luglio 1938 . . » 74 »
26. Bosisio in Bestetti Maria, nata a Milano il 24 ottobre 1935 . . . . punti 73 su 100
27. Pace Giorgio, nato a Roma il 4 febbraio 1935 . . . . » 73 »
28. Gagliano Elio Francesco, nato a Palermo il 2 settembre 1930 . . . . » 72 »
29. Bovani-Pacini Iva, nata a Pistoia il 21 novembre 1936 . . . . . . » 70 »
30. D'Alessio Eugenio Salvatore, nato a Napoli il 26 maggio 1932 . . . . » 70 »
31. Malfatti Giacomo, nato a Lucca il 5 ottobre 1935 . . . . . . » 70 »
32. Radice Ferdinando, nato a Milano il 13 gennaio 1939 . . . . . . » 70 »
33. Rondanelli Erasmo, nato a Bologna il 24 agosto 1939 . . . . . . » 70 »
34. Vecchione Aldo, nato a Lauro il 4 settembre 1936 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11130)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali per il compartimento di Torino del pubblico concorso a cinquanta posti di manovale in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1975, n. 3010, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Torino, del pubblico concorso a cinquanta posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10951.

(11243)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 490 in data 1° ottobre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data 30 novembre 1972;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, direttore aggiunto di divisione di servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Como.

Componenti:

Calandrella dott. Umberto, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura di Varese;

Ruberto dott. Mario, medico provinciale di Pavia;

Parravicini prof. Mario, primario medico;

Gariboldi prof. Cesare, primario di chirurgia generale;

Manfrin dott. Lanfranco, medico condotto di Montegrino Valtravaglia.

Segretario:

Cavallo Giuseppe, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Varese.

La commissione guidicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 24 giugno 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
PIANTIERI

(11244)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savona

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il provvedimento n. 7 in data 2 maggio 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Savona;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1421 in data 13 giugno 1975, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, così come formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Izzotti Salvatore . . . punti 178,806
2. Rampone Giuseppe . . . » 173,943

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune interessato.

Genova, addì 3 settembre 1976

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 65 di pari data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Savona;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

Il dott. Salvatore Izzotti, nato il 28 febbraio 1925 a Genova, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Savona, all'albo pretorio della prefettura di Savona ed a quello del comune interessato.

Genova, addì 3 settembre 1976

L'assessore: DOSIO

(11273)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 552 del 17 aprile 1974, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 483 dell'8 aprile 1975, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 600.1-24457/74, con cui si comunica l'indisponibilità del presidente dott. Giuseppe De Marco, del componente veterinario dott. Francesco Splendiani, del segretario dott.ssa Mirella Cipolletta, si provvede alla loro sostituzione rispettivamente con il dott. Mario Romano, Marc'Antonio Ramasco, Angelo Tedde;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 23 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Romano dott. Mario, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Sassari.

Componenti:

Pinna Parpaglia dott. Gerolamo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Sassari;

Ramasco dott. Marc'Antonio, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Corticelli prof. Bruno, docente di ruolo presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari;

Deiana prof. Salvatore, docente di ruolo presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari;

Pirino dott. Arcadio, veterinario condotto del comune di Ploaghe.

Segretario:

Tedde dott. Angelo, consigliere in servizio presso l'ufficio del medico e veterinario provinciale di Sassari.

Le prove di esame si svolgeranno in Sassari nei giorni già determinati e che sono: il 13, 14, 15 e 16 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione sarda e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Sassari, della prefettura di Sassari e dei comuni interessati.

Sassari, addì 11 ottobre 1976

Il veterinario provinciale: SANNA

(11274)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(11342)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(11343)

OSPEDALE «G. DI MARIA» DI AVOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia medica;

un posto di aiuto capo-sezione del servizio di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avola (Siracusa).

(11281)

OSPEDALE DI VILLANOVA SULL'ARDA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Villanova sull'Arda (Piacenza).

(11360)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(11279)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

L'amministrazione ospedaliera applicherà il disposto dell'art. 7 della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

(11277)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista (a tempo pieno);

un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(11278)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia plastica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(11285)

OSPEDALE «M. PATERNO' AREZZO» DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ragusa.

(11286)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI ARPINO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(11252)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(11283)

OSPEDALE CIVILE «E. PROFILI» DI FABRIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ortopedico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(11282)

OSPEDALE DI CIRCOLO «L. A. GALMARINI» DI TRADATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tradate (Varese).

(11280)

OSPEDALE «A. AJELLO» DI MAZARA DEL VALLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario analista;
un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di riabilitazione ortopedica;
un posto di aiuto di medicina nucleare;
un posto di aiuto dirigente di neurologia;
un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente oculista;
un posto di aiuto e un posto di assistente ortopedico;
un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente neurologo;
un posto di assistente trasfusionista;
un posto di assistente di medicina nucleare;
un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(11357)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. 44.
Riforma dell'assetto agro-pastorale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *dell'8 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITA' DELLA RIFORMA

Art. 1.

Piano organico degli interventi

La Regione dispone, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale, avente come obiettivo la costituzione di aziende singole o preferibilmente associate, di dimensioni economiche tali da assicurare agli addetti condizioni di maggiore redditività e gli stessi livelli di reddito delle categorie degli altri settori produttivi.

La Regione cura direttamente o indirettamente l'attuazione del programma ed assicura che siano assunte tutte le iniziative ed adottati i provvedimenti a ciò necessari.

CAPO II

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ETFAS, ENTE DI SVILUPPO IN SARDEGNA

Art. 2.

Istituzione della sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna

Per l'attuazione del programma di riforma e riassetto del settore agro-pastorale è istituita, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 giugno 1974, n. 268, una sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, con sede in Nuoro.

La sezione oltre a realizzare gli interventi che le saranno affidati da tale programma, assolve anche le funzioni demandate all'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, dal Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, ed ogni altro compito che verrà ad essa attribuito in base agli atti dei diversi soggetti della programmazione regionale approvati dai competenti organi.

La sezione speciale ha gestione autonoma e bilancio separato annesso a quello dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

Essa agisce nel rispetto delle direttive che, sulla base degli indirizzi generali fissati dal consiglio regionale, verranno impartite dalla giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni degli organismi comprensoriali.

Per la predisposizione dell'atto di verifica e di adeguamento del programma regionale, di cui all'art. 9 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, la sezione speciale presenta annualmente alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

Compiti della sezione speciale

Per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente, e sempre nel rispetto delle direttive dei soggetti della programmazione, in particolare, la sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna:

a) provvede all'acquisizione dei terreni necessari alla costituzione del monte dei pascoli di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

b) determina la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte dei pascoli, in misura non superiore al 15 per cento, dei terreni acquisiti, da destinare, in aziende cooperative, alla produzione dei foraggi necessari per la costituzione di adeguate scorte;

c) predispone, su richiesta degli organismi comprensoriali e di cooperative di operatori agricoli, gli studi per la individuazione e delimitazione delle zone di sviluppo agro-pastorali e formula, in conformità alle norme stabilite nel paragrafo 1 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, i piani di valorizzazione delle stesse zone di sviluppo dopo la loro delimitazione;

d) cura, previo incarico da parte dell'amministrazione regionale, la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse generale, e, su richiesta degli operatori agricoli, dei pastori e degli allevatori interessati, gli interventi di miglioramento e trasformazione agraria previsti dai piani zonali di valorizzazione;

e) procede alla ripartizione e all'assegnazione del patrimonio terriero acquisito, per favorire la costituzione di aziende stabili, efficienti ed economicamente valide, così come saranno individuate dai piani zonali di valorizzazione che ne determinano anche la base territoriale e le forme di gestione;

f) progetta ed esegue, anche in aziende di proprietà di operatori agricoli, singoli o associati, su loro richiesta, le opere di valorizzazione necessarie per renderle economicamente valide e, comunque, fornisce ad essi l'assistenza tecnico-economica nella fase di attuazione delle trasformazioni e delle nuove forme di gestione;

g) promuove e coordina l'attività delle aziende speciali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, ed assicura ad esse l'assistenza tecnica per la migliore utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali al fine di conseguire un aumento della produzione e di realizzare il rimboschimento di quelli non altrimenti utilizzabili in modo proficuo;

h) assume le opportune iniziative per la realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni di cui all'art. 22 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

i) svolge in collaborazione con le organizzazioni professionali degli agricoltori le attività di informazione, sensibilizzazione e promozione necessarie per assicurare la partecipazione delle popolazioni, degli enti locali e delle categorie agricole alle scelte per la individuazione e delimitazione delle zone di sviluppo agro-pastorali e per la predisposizione e attuazione dei piani zonali di valorizzazione e promuove il sorgere e lo sviluppo di cooperative e di altre forme associative alle quali saranno assegnate prioritariamente aziende previste dai piani zonali di valorizzazione ed assicura ad esse l'assistenza tecnico-economica nella fase di attuazione delle trasformazioni e delle nuove forme di gestione.

Art. 4.

Controllo sugli atti

La sezione speciale è sottoposta al controllo della giunta regionale alla quale devono essere comunicati, entro cinque giorni dalla loro adozione, tutti i provvedimenti e le deliberazioni adottati dagli organi attivi della sezione.

Essi sono immediatamente esecutivi ad eccezione di quelli di cui al comma successivo. La giunta regionale, tuttavia, entro venti giorni dalla ricezione dell'atto, annulla quelli che siano viziati da eccesso di potere o da violazione di leggi o regolamenti o che non siano conformi agli atti di programmazione alle direttive o alle istruzioni impartite alla sezione.

Diventano esecutive solo dopo l'approvazione della giunta regionale le delibere relative:

a) al bilancio preventivo, alle sue variazioni ed al conto consuntivo;

b) all'acquisizione, in qualunque forma, dei terreni da destinare al monte dei pascoli;

c) alla determinazione, ai sensi dei successivi articoli 28 e 33, del valore dei terreni da espropriare o da acquistare;

d) alla concessione dei vitalizi ed alla gestione del fondo speciale di cui ai successivi articoli 34 e 39;

e) alla determinazione dell'estensione e della distribuzione territoriale della quota del monte dei pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;

f) alla ripartizione ed assegnazione o, comunque, all'utilizzazione del patrimonio terriero acquisito;

g) alla realizzazione di opere di interesse generale.

Qualora l'approvazione di tali delibere non venga comunicata dalla giunta regionale alla sezione speciale entro il termine di trenta giorni dalla data del loro ricevimento esse si intendono approvate.

La giunta regionale può, comunque, entro il termine di cui al comma precedente, richiedere chiarimenti alla sezione; in tal caso il termine per l'approvazione è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data del ricevimento della nuova comunicazione.

Art. 5.

Controllo sostitutivo

La giunta regionale può sempre disporre ispezioni amministrative e verifiche di cassa nonchè promuovere l'esecuzione d'ufficio di tutti gli atti resi obbligatori da leggi o regolamenti o che siano necessari per l'attuazione delle direttive impartite alla sezione speciale, di cui essa rifiuti o ritardi l'adempimento.

Art. 6.

Articolazione territoriale della sezione speciale

La sezione speciale, organo tecnico al servizio dei soggetti della programmazione regionale, opera in modo decentrato nell'ambito territoriale, secondo le esigenze degli organismi comprensoriali, con le modalità e le indicazioni contenute nel programma di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

Organi della sezione speciale

Sono organi della sezione speciale:

il presidente;

il comitato direttivo;

il collegio sindacale.

Art. 8.

Il presidente

Presidente della sezione speciale è di diritto il presidente dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza della sezione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e, in genere, di fronte ai terzi;

b) convoca e presiede il comitato direttivo della sezione;

c) sovraintende alla puntuale applicazione delle delibere del comitato direttivo e al coordinamento dell'attività degli uffici e servizi della sezione speciale con quelle dell'ente di sviluppo;

d) svolge le altre funzioni che, di volta in volta, gli verranno affidate dal comitato direttivo.

In caso di suo impedimento o assenza egli è sostituito, con eguali poteri, dal vice presidente eletto dal comitato direttivo.

Il vice presidente esercita, altresì, i poteri delegatigli dal presidente.

Art. 9.

Il comitato direttivo

Il comitato direttivo della sezione speciale è composto di sette membri ed è così formato:

dal presidente dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, che ne è membro di diritto;

da sei componenti eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a due terzi.

I membri del comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono nominati dal presidente della giunta regionale.

Alle sedute del comitato direttivo partecipa il direttore della sezione speciale, o in assenza di quest'ultimo, il vice direttore e, su richiesta del comitato direttivo, assiste il direttore generale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna. Il direttore della sezione speciale esercita le funzioni di segretario del comitato direttivo.

Ai membri del comitato direttivo spettano i compensi e le indennità attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

Art. 10.

Compiti del comitato direttivo

Al comitato direttivo spetta:

a) approvare il bilancio preventivo della sezione e formulare le proposte sugli appositi articoli dei capitoli del bilancio dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, di cui al terzo comma del successivo art. 15;

b) predisporre la relazione da allegare al bilancio di previsione, sull'attività programmata per l'anno successivo nonchè quella di cui al quinto comma del precedente art. 2;

c) approvare il bilancio consuntivo della sezione;

d) stabilire i criteri generali per l'organizzazione dell'attività della sezione e per l'utilizzazione del personale;

e) adottare tutti i provvedimenti nelle materie di cui all'art. 3, ed in particolare, quelli indicati nell'art. 4, comma terzo, della presente legge;

f) stabilire le modalità e le condizioni per la progettazione e per la realizzazione, ai sensi del precedente art. 3, lettera *f*), delle opere di valorizzazione sui terreni o aziende della sezione, dati in affitto a privati coltivatori diretti o di proprietà di questi ultimi;

g) formare l'elenco catastale, curare il suo aggiornamento ed approvare i programmi annuali di cui ai successivi articoli 25 e 27;

h) gestire il fondo speciale di cui al successivo art. 39;

i) deliberare in tutte le materie attribuite alla sezione speciale del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;

l) autorizzare il presidente a stare in giudizio, stipulare transazioni ed impegnare in genere la sezione nei confronti di terzi;

m) adottare ogni altra decisione nelle materie attribuite alla competenza della sezione, che non sia espressamente devoluta ad altri organi.

Art. 11.

Il direttore

Il direttore della sezione speciale è nominato dal comitato direttivo tra i funzionari dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, appartenenti alla carriera direttiva.

Egli provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo e, nel rispetto dei criteri generali da questo fissati, dirige gli uffici ed i servizi della sezione coordinandoli tra loro e, d'intesa col direttore generale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, con gli altri servizi dell'ente.

Il direttore può essere coadiutovato da un vice direttore nominato dal comitato direttivo fra i funzionari dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, appartenenti alla carriera direttiva. Il vice direttore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento.

Art. 12.

Il collegio sindacale

Al collegio sindacale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, è attribuito il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria della sezione.

Art. 13.

Personale della sezione speciale

La sezione speciale si avvale del personale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, ad essa destinato, sulla base di un organico stabilito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal consiglio di amministrazione dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, su proposta del comitato direttivo della sezione.

Per l'espletamento di specifiche attività e particolarmente per lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle cui già provvedono gli uffici dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, la sezione speciale potrà utilizzare anche il restante personale dell'ente nonchè valersi dei suoi uffici.

Art. 14.

Finanziamento della sezione speciale

Le entrate della sezione speciale sono costituite:

a) da tutti i fondi destinati agli acquisti ed agli espropri di cui all'art. 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

b) dagli altri fondi eventualmente ad essa assegnati per l'espletamento dei compiti previsti dal programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge;

c) dai fondi devoluti all'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dai fondi derivanti dall'affitto o dal conguaglio di eventuali permute dei terreni ed in genere dalla gestione ordinaria;

e) dagli eventuali altri fondi che potranno esserle attribuiti.

Delle somme sopra indicate, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *d)* ed *e)* nonchè di quelle destinate al fondo speciale di cui al successivo art. 39, potrà essere versata dalla amministrazione regionale alla sezione speciale una anticipazione fino al 60 per cento dello stanziamento previsto in bilancio; la restante somma occorrente per l'attuazione degli interventi potrà essere anticipata su richiesta della sezione speciale.

Per le somme spese sulla predetta anticipazione come per quelle che saranno concesse successivamente, la sezione speciale presenterà rendiconti quadrimestrali.

Art. 15.

Destinazione delle risorse finanziarie

Tutte le spese correnti necessarie per l'istituzione ed il funzionamento della sezione speciale, comprese quelle per il personale, sono a carico dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

I fondi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, che, sulla base del programma straordinario previsto dall'art. 1 della presente legge, vengono attribuiti alla sezione speciale, nonchè quelli di cui ai punti *a)*, *d)*, *e)* del precedente articolo potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione degli interventi previsti dal suddetto programma. Nessun emolumento, neppure di carattere integrativo, potrà essere erogato a carico del bilancio della sezione, in favore del personale che svolge la sua attività nella sezione stessa o in favore del restante personale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, di cui la sezione si avvalga ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 13, per l'espletamento di specifiche attività.

Le spese generali necessarie per il funzionamento della sezione saranno portate nel bilancio dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, in appositi articoli dei competenti capitoli di bilancio, che verranno predisposti tenendo conto delle proposte del comitato direttivo della sezione speciale.

Qualora il consiglio di amministrazione dell'ente disattenda le indicazioni della sezione speciale sui predetti articoli dei capitoli del bilancio, la giunta regionale avrà la facoltà di proporre quelle modifiche che riterrà indispensabili affinchè la sezione speciale possa esercitare le funzioni ad essa demandate.

Art. 16.

Bilancio preventivo e consuntivo

La sezione speciale adotta un bilancio annuale di previsione. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio della sezione, con l'allegata relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno seguente, dovrà essere inviato entro il mese di settembre di ogni anno unitamente al parere su di esso formulato dal collegio sindacale, alla giunta regionale per l'approvazione.

Le deliberazioni che comportano variazioni di bilancio, unitamente al parere del collegio sindacale, debbono essere comunicate alla giunta regionale per l'approvazione entro cinque giorni dalla loro adozione.

Alla giunta regionale è inviato, altresì, entro il mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo cui devono essere allegate le osservazioni del collegio sindacale e la relazione del comitato direttivo sull'attività svolta, di cui rispettivamente all'art. 2, comma quarto, ed all'art. 12 della presente legge.

La sezione speciale istituisce un proprio conto di tesoreria separato e distinto da quello dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo della sezione sono annessi, come gestione speciale, al bilancio preventivo e al conto consuntivo dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

CAPO III

FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI VALORIZZAZIONE, COSTITUZIONE DEL MONTE DEI PASCOLI E COSTITUZIONE DI AZIENDE PASTORALI EFFICIENTI.

Sezione I

FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI VALORIZZAZIONE

Art. 17.

Predisposizione dei piani zonali di valorizzazione

La delimitazione delle zone di sviluppo agro-pastorali per la successiva formazione dei piani zonali di valorizzazione sarà effettuata:

1) direttamente dagli organismi comprensoriali;

2) dagli stessi organismi comprensoriali, su iniziativa di cooperative di cui al paragrafo 1.9 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39;

3) dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla agricoltura d'intesa con l'assessore alla programmazione, nel caso di assenza di iniziativa degli organismi comprensoriali o fino a quando gli organi degli stessi non siano costituiti.

I piani zonali di valorizzazione vengono redatti normalmente dalla sezione speciale che, a tal fine, è impegnata a discutere con gli operatori agricoli interessati e le loro organizzazioni professionali le linee fondamentali dei piani stessi ed i risultati che derivano dalla sua attuazione.

Qualora la delimitazione della zona di sviluppo agro-pastorale sia stata effettuata con le modalità di cui al n. 2) del primo comma, all'atto dell'approvazione l'organismo comprensoriale può demandare alle cooperative proponenti il compito di formulare, con l'assistenza tecnico-economica della sezione speciale, ove richiesta, il piano zonale di valorizzazione.

I piani formulati dalla sezione speciale o dalle cooperative saranno depositati, per trenta giorni, presso tutti i comuni in cui sono situati i terreni compresi nei piani considerati. Di tale deposito i comuni debbono chiedere che sia data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente, i comuni, le organizzazioni di categoria ed ogni interessato potranno inviare alla sezione speciale le proprie osservazioni in merito, con le eventuali richieste di variazioni, di correzione, di errori, di integrazioni di omissioni e di quanto altro ritenuto utile per la migliore predisposizione del piano zonale di valorizzazione.

Tenendo conto delle osservazioni inviate e nel rispetto degli indirizzi che, anche in base ad esse, verranno impartite dagli organismi comprensoriali anche in attuazione delle direttive di carattere generale, la sezione speciale e le cooperative formulano i piani zonali di valorizzazione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 18.

Contenuto dei piani zonali di valorizzazione

I piani zonali di valorizzazione contengono tutti gli elementi indicati nel paragrafo 1 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, nonchè quelli che saranno indicati nel programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge, e determinano tutti i terreni da acquisire al monte dei pascoli compresi quelli interclusi nelle zone di sviluppo indispensabili per il migliore dimensionamento e la stabilità delle aziende, con le relative priorità, le opere di trasformazione e di riordino e gli altri interventi da realizzare nel territorio cui si riferiscono.

I piani contengono, inoltre, gli estremi catastali dei terreni considerati ed ogni altro elemento la cui conoscenza è indispensabile per l'attuazione del piano.

Nei piani si procede, altresì, all'individuazione concreta sia delle aziende costituite o da costituire, che siano stabili, efficienti ed economicamente valide — privilegiando ovunque possibile quelle di più ampie dimensioni che dovranno essere gestite da cooperative di coltivatori diretti, pastori, allevatori e

braccianti — sia dei terreni in cui realizzare le aziende per la produzione di foraggi di scorta con l'indicazione delle forme di gestione con cui queste dovranno essere condotte.

I piani zonali di valorizzazione, inoltre, determinano anche i soggetti che ne cureranno, nei vari aspetti, l'attuazione.

Art. 19.

Approvazione dei piani zonali di valorizzazione e dichiarazione di pubblica utilità

I piani zonali di valorizzazione sono esaminati, discussi e deliberati dagli organismi comprensoriali competenti per territorio.

I piani non possono essere deliberati se non verrà acquisito il parere consultivo da richiedersi alle organizzazioni professionali, operanti nella provincia. Detti pareri dovranno, a pena di decadenza, essere forniti dalle organizzazioni entro quindici giorni dalla data della loro richiesta. Al fine di renderli pubblici ed efficaci nei confronti dei terzi, i piani zonali di valorizzazione sono approvati, su proposta dell'assessore all'agricoltura d'intesa con l'assessore alla programmazione, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della stessa giunta, da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte degli organismi comprensoriali.

I termini di cui al comma precedente si intendono sospesi nel caso in cui la giunta regionale formuli rilievi, proposte e richieste di chiarimenti in ordine al piano zonale di valorizzazione.

In tale caso la giunta, sempre entro trenta giorni, formula la richiesta motivata di riesame all'organismo comprensoriale.

Ove il predetto organismo confermi il piano zonale di valorizzazione, la giunta, entro i termini di cui al primo comma del precedente articolo, procede alle definitive approvazioni.

Dopo la loro approvazione con decreto del presidente della giunta regionale, i piani zonali di valorizzazione sono depositati, entro trenta giorni, presso i comuni interessati, e dell'avvenuto deposito è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione

I piani zonali di valorizzazione comportano, a decorrere dal momento della loro approvazione con decreto del presidente della giunta regionale, e per un periodo di 10 anni, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ad ogni effetto di legge, di tutti gli interventi e le opere negli stessi piani previsti, ed obbligano tutti gli operatori agricoli, i cui terreni ricadono entro il perimetro della zona di sviluppo, alle trasformazioni previste dal piano.

Le competenze e le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione, per l'istruttoria dei progetti, per l'affidamento delle opere a totale carico dell'amministrazione regionale nonchè per l'emissione dei provvedimenti di impegno e di pagamento, saranno determinate nei programmi pluriennali di cui all'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e nel programma di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 20.

Finanziamento ed attuazione dei piani zonali di valorizzazione

Il programma di cui all'art. 1 della presente legge prevede, sulla base delle disponibilità e delle priorità, l'assegnazione pluriennale dei fondi per il finanziamento dei piani zonali di valorizzazione.

I piani potranno essere altresì finanziati con disponibilità proprie degli organismi comprensoriali o ad essi attribuite dai progammi regionali di sviluppo.

I piani sono attuati dagli organismi comprensoriali direttamente o tramite enti da essi designati o da cooperative di allevatori, coltivatori diretti e braccianti agricoli. I piani possono altresì essere attuati dalla sezione speciale, su richiesta degli organismi comprensoriali o delle cooperative.

Sezione II

COSTITUZIONE DEL MONTE DEI PASCOLI

Art. 21.

Costituzione del monte dei pascoli

La costituzione del monte dei pascoli avviene, con le modalità di cui all'art. 27 e seguenti della presente legge, mediante l'acquisto o l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti.

La costituzione del monte dei pascoli è altresì possibile mediante l'acquisto, dai proprietari che intendono cederli, di tutti i terreni individuati dagli stessi piani zonali di valorizzazione come idonei ed in particolare di quelli utilizzati per integrare, anche in virtù di opportune trasformazioni, le risorse foraggere attualmente disponibili.

La sezione speciale, inoltre, richiederà l'esproprio, per acquisirli al monte dei pascoli, anche di tutti i terreni per i quali i proprietari si rifiutino di effettuare nei loro fondi le opere di trasformazione previste dal piano zonale di valorizzazione.

Il monte dei pascoli appartiene al patrimonio indisponibile della Regione sarda. E' tuttavia consentita la permuta dei terreni che ne fanno parte, per scopi di riordino fondiario e per la costituzione di aziende stabili, efficienti ed economicamente valide.

Il presidente della sezione speciale è autorizzato a stipulare i contratti di acquisto e di permuta, in nome e per conto della Regione sarda.

L'approvazione delle delibere concernenti le operazioni di acquisto o di permuta, effettuata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, lettera *b)* della presente legge, esonera l'amministrazione regionale dalla successiva approvazione del contratto.

Art. 22.

Coltivatori diretti

Si considerano coltivatori diretti, agli effetti della presente legge, coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame impiegando in tale attività almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavando dall'attività medesima più dei due terzi del proprio reddito da lavoro, con esclusione di eventuali trattamenti pensionistici di invalidità, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Tale requisito sarà accertato, sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla sezione speciale che a tale fine potrà svolgere tutti gli accertamenti che riterrà necessari.

Art. 23.

Terreni a pascolo permanente

Si considerano a pascolo permanente i terreni che nelle tre annate agrarie precedenti all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, non siano stati destinati ad altre colture permanenti e siano stati utilizzati prevalentemente attraverso il pascolamento.

Sono altresì considerati a pascolo permanente i terreni che per almeno cinque anni non siano stati destinati ad altre colture permanenti e siano stati utilizzati prevalentemente attraverso il pascolamento.

La sezione speciale accerterà la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti ed includerà i terreni, cui avrà riconosciuto tali caratteristiche e che siano dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, nell'elenco catastale che predisporrà ai sensi dell'art. 25 della presente legge.

Art. 24.

Aziende stabili, efficienti ed economicamente valide

Ai fini della presente legge, una azienda è stabile, efficiente ed economicamente valida quando, con la razionale organizzazione dei fattori produttivi ed anche utilizzando impianti e servizi comuni, sia in grado di assicurare agli addetti, livelli di reddito di lavoro comparabili con quelli raggiunti dai lavoratori occupati nei settori extra-agricoli.

La redditività dell'azienda ed i redditi comparabili sono determinati e valutati secondo le modalità stabilite dal programma di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 25.

Formazione degli elenchi catastali dei terreni a pascolo permanente

La sezione speciale, sulla base dei dati acquisiti ai sensi del precedente art. 23, provvede alla formazione di aggiornati elenchi catastali di tutti i terreni a pascolo permanente, distintamente per ciascun comprensorio, dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, nel rispetto delle indicazioni e delle priorità contenute nel programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge e nei successivi programmi pluriennali.

Le procedure per la formazione, l'approvazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco catastale saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 46 della presente legge.

Art. 26.

Esproprio e acquisto dei terreni sulla base del programma annuale

La sezione speciale dovrà acquisire i terreni da destinare al monte dei pascoli sulla base del programma annuale di cui al successivo art. 27.

Tale acquisizione a norma dell'art. 21 della presente legge potrà eccezionalmente avvenire prima o indipendentemente dalla compilazione degli elenchi catastali o dalla delimitazione delle zone di sviluppo pastorale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, qualora sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture o di altre opere di valorizzazione o qualora, richiesta da coltivatori diretti o braccianti associati in cooperativa, sia finalizzata alla costituzione, nel rispetto del programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge, di aziende pastorali efficienti da assegnare in affitto ai suddetti richiedenti.

Art. 27.

Programma annuale di acquisizione dei terreni

La sezione speciale, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone un programma che, con priorità per le zone interne a prevalente economia pastorale, individua i comuni nei quali ricadono i terreni da acquisire al monte dei pascoli nel corso dell'anno finanziario.

Tali programmi, che dovranno curare il rispetto della prescrizione di cui all'art. 25 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e le indicazioni stabilite nel programma straordinario di cui allo art. 1 della presente legge, dovranno prioritariamente riguardare i terreni di cui è prevista la acquisizione nei piani zonali di valorizzazione, nonchè quelli da acquisire ai sensi del precedente art. 26.

In ciascun anno finanziario si potranno acquistare ed espropriare, per destinarli al monte dei pascoli, soltanto i terreni compresi nel suddetto programma annuale. Gli espropri e gli acquisti verranno effettuati con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il programma annuale di acquisizione dei terreni, che contiene l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'espropriazione, deve essere espressamente approvato, ad iniziativa dello assessore all'agricoltura, dal presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima.

L'approvazione del programma annuale comporta per un periodo di due anni la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini dell'espropriazione, per i terreni in esso inclusi, che siano classificati pascoli permanenti dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti e per quelli indispensabili per l'attuazione dei piani zonali di valorizzazione di cui al precedente art. 21.

Art. 28.

Determinazione del valore dei terreni ed aumenti per i piccoli appezzamenti

Per tutti i terreni dei quali si prevede l'espropriazione nel corso dell'anno finanziario, ai sensi dell'articolo precedente, il comitato direttivo della sezione speciale procede preliminarmente alla determinazione del valore.

La valutazione è fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente.

L'ammontare dell'indennizzo è stabilito sulla base del parere espresso da una commissione provinciale, nominata dallo assessore all'agricoltura e composta: dal capo dell'ispettorato agrario, che la presiede; da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie agricole; da due rappresentanti degli oganismi comprensoriali in cui ricadono i terreni interessati all'esproprio. Ai componenti di detta commissione competono le indennità ed il rimborso delle spese previste dallo art. 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

L'indennizzo di cui al precedente comma terzo, tuttavia, se dovuto a proprietari che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 19, quarto comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, deve essere aumentato di una percentuale pari al 20 per cento per i terreni di estensione fino a 10 ettari, e di una percentuale pari al 10 per cento per i terreni di estensione superiore ai 10 ettari e fino ai 15 ettari.

Art. 29.

Notifica del valore accertato e cessione volontaria dei terreni espropriabili

Calcolato l'ammontare della somma dovuta per ciascun terreno da acquisire, il presidente della sezione speciale lo notifica agli interessati, nella forma degli atti processuali civili, con l'avvertimento che tale somma costituisce l'ammontare dell'indennizzo per l'esproprio del terreno considerato, ma che è fatta salva la possibilità di una cessione volontaria alla sezione speciale dello stesso terrreno, fruendo in tal caso delle più favorevoli condizioni stabilite dalla presente legge.

Entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma precedente, i proprietari possono offrire, irrevocabilmente, alla sezione speciale la cessione volontaria dell'immobile per un prezzo pari al 10 per cento in più della somma che era stata loro notificata.

Nella proposta di cessione volontaria i proprietari dovranno precisare se sia loro intenzione avere il vitalizio, ove ne sussistano le condizioni ai sensi del successivo art. 34, in luogo del pagamento immediato della somma.

Art. 30.

Contratto d'acquisto e pagamento del prezzo

Per i terreni di cui sia stata offerta la cessione volontaria il comitato direttivo della sezione speciale, non appena in possesso della documentazione dimostrante la proprietà del fondo, autorizza il presidente a concludere, entro tre mesi dall'offerta, i relativi contratti di compravendita al prezzo determinato ai sensi dell'articolo precedente.

Se la stipulazione del contratto non viene dal presidente effettuata entro tre mesi dall'offerta per motivi non imputabili al proprietario, il medesimo, a decorrere da tale momento, ha diritto agli interessi legali sul prezzo fissato.

La somma così determinata è corrisposta ai proprietari che cedono i terreni con pagamento immediato e diretto, sempre che questi, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 34, non abbiano richiesto il vitalizio.

Art. 31.

Procedure per l'esproprio dei terreni

Per i terreni dei quali, nel termine indicato al precedente art. 29, non sia stata offerta la cessione volontaria, il presidente della sezione speciale ne chiede al presidente della giunta regionale la espropriazione, secondo le norme vigenti nella Regione sarda in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 32.

Occupazione d'urgenza

Ove sia necessario, per l'attuazione dei piani zonali di valorizzazione, procedere ad occupazioni temporanee indispensabili per la realizzazione degli interventi previsti dai piani suddetti, si potrà chiedere al presidente della giunta regionale la emanazione del relativo provvedimento secondo le norme vigenti nella Regione sarda in materia.

L'occupazione è disposta per la durata di non più di un anno e può essere protratta sino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso.

L'ammontare dell'indennità dovuta sarà determinata secondo le norme vigenti nella Regione sarda in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 33.

Determinazione del prezzo dei terreni non espropriabili da acquistare

Per i terreni, concretamente individuati, di cui non è previsto l'esproprio, ma dei quali è possibile l'acquisto, la sezione speciale, sentita la commissione di cui all'art. 28, con gli stessi criteri, determina il valore di mercato nell'anno agrario precedente ed invita i proprietari alla cessione.

Se la proposta viene accolta, la sezione speciale può acquistare il terreno per un prezzo pari al 20 per cento in più di quello determinato ai sensi del comma precedente.

Alla stipulazione del contratto di acquisto il presidente della sezione speciale viene autorizzato con delibera del comitato direttivo.

La somma è corrisposta al proprietario con pagamento immediato e diretto sempre che questi, all'atto dell'accettazione della proposta di vendita, non richieda, ricorrendone le condizioni, il vitalizio.

Art. 34.
Assegno vitalizio

I proprietari dei terreni che dalla sezione speciale vengono acquisiti al monte dei pascoli, sia in base ad esproprio sia in base ad acquisto, possono richiedere, nelle forme e nei tempi rispettivamente indicati dagli articoli precedenti, anzichè il pagamento immediato e diretto della somma dovuta a titolo di prezzo della compravendita o di indennizzo per l'esproprio, la concessione in loro favore di un vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni pagate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tale forma di pagamento potrà essere richiesta solo dai proprietari il cui ultimo reddito annuo accertato ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale sui redditi di cui alla legge 3 ottobre 1971, n. 825, non superi la somma di L. 2.500.000.

E' altresì necessario, per l'ammissione al vitalizio, che sussistano le condizioni previste dalla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni.

La sezione speciale indicherà le modalità con cui gli interessati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e potrà svolgere ogni indagine che riterrà utile per verificare la reale sussistenza degli stessi.

Il comitato direttivo della sezione speciale, se riterrà sussistenti le condizioni per la concessione del vitalizio, determinera l'ammontare dell'assegno sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

La misura dell'assegno vitalizio, in ogni caso, non dovrà essere inferiore, se esso è relativo a terreni che erano dati in affitto, al reddito percepito anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sulla base dell'equo canone stabilito dalla legge 12 giugno 1962, n. 567.

Art. 35.
Efficacia dei contratti d'affitto vigenti

Per tutti i terreni acquistati o espropriati dalla sezione speciale, sino alla loro successiva assegnazione o alla loro diversa utilizzazione ai sensi del precedente art. 23 o in base alle previsioni dei piani zonali di valorizzazione, conservano efficacia i contratti d'affitto vigenti.

Sezione III
CONCESSIONE DEI TERRENI DEL MONTE DEI PASCOLI

Art. 36.
Cessione dei terreni

I terreni comunque acquisiti al monte dei pascoli, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 della presente legge e per quelli da permutare, sono ceduti dalla sezione speciale, su conforme parere degli organismi comprensoriali, a richiesta degli aventi diritto, in affitto unicamente a coltivatori diretti o pastori singoli o preferibilmente associati, i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o lo siano in misura insufficiente alla costituzione di aziende pastorali efficienti, ai sensi del precedente art. 21, nonchè a braccianti agricoli singoli o associati.

I terreni del monte dei pascoli potranno inoltre essere destinati alla forestazione oppure, in caso di comprovata necessità, potranno essere concessi a enti pubblici operanti in agricoltura, per lo svolgimento di attività o iniziative strettamente collegate allo sviluppo del settore agro-pastorale.

Nella cessione dei terreni di cui al primo comma, per i quali erano in vigore al momento della acquisizione da parte della sezione speciale contratti d'affitto, saranno preferiti i coltivatori diretti o pastori, singoli o associati, affittuari dei suddetti terreni.

Nel caso in cui fossero più di uno gli affittuari dei terreni che vengono accorpati per costituire un'azienda efficiente, la sezione speciale promuoverà, ove sussistano le condizioni, la costituzione di una cooperativa; altrimenti terrà conto, al fine della determinazione della priorità nell'assegnazione tra i vari richiedenti, della più giovane età e della maggiore superficie in precedenza coltivata ed utilizzata. Nella assegnazione dei terreni o aziende che prima dell'acquisizione al monte dei pascoli non erano concessi in affitto o per i quali gli affittuari non avanzino richiesta, dovranno essere preferiti i coltivatori diretti e i braccianti associati. Tra più richiedenti non associati, invece, si terrà conto, al fine della determinazione della priorità, ove si tratti di aziende, della più giovane età dei richiedenti e, ove si tratti di terreni non sufficienti da soli a costituire aziende economicamente valide, delle necessità di riordino fondiario e, solo subordinatamente, della minore età.

La sezione speciale, qualora le richieste non si riferiscano ad aziende già stabili, efficienti ed economicamente valide, potrà cedere i terreni del monte dei pascoli solo a quei richiedenti che si impegnino ad eseguire, con gli interventi previsti dal piano zonale di valorizzazione, ai sensi dell'art. 3, lettera *f)*, della presente legge, tutti i miglioramenti e le trasformazioni necessarie per costituire aziende aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 24.

Ove non sia possibile rispettare le priorità di cui al terzo comma, nè sia oggettivamente possibile cedere in affitto altri terreni idonei o costituire nei terreni aziende efficienti, agli affittuari di terreni comunque acquisiti al monte dei pascoli la sezione speciale corrisponderà una indennità pari a quella prevista dalle norme vigenti in materia di affitto dei fondi rustici.

Art. 37.
Concessione in affitto e sua durata

La sezione speciale concede i terreni in affitto per tutto il tempo in cui il concessionario gestisce ed utilizza personalmente, quale coltivatore diretto, l'azienda o comunque i terreni assegnatigli oppure ove la concessione sia stata fatta a favore di cooperative di pastori, allevatori, braccianti ed altri operatori agricoli, per tutto il tempo in cui la cooperativa continuerà a sussistere.

Al momento della cessazione dell'attività da parte dell'assegnatario, su proposta di questi, la sezione speciale dovrà confermare l'assegnazione dell'azienda o comunque dei terreni in affitto a favore di uno dei membri del nucleo familiare dello assegnatario o, in via subordinata, a colui che già lavori da almeno tre anni, in qualità di salariato, nella azienda stessa.

Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di concessione dei terreni del monte dei pascoli ed in particolare per l'indennizzo dei miglioramenti eseguiti dal concessionario, si applicano le norme vigenti per l'affitto dei fondi rustici o, se più favorevoli, le norme della riforma agraria.

Art. 38.
Modalità delle cessioni e rinvio al regolamento

Gli ulteriori criteri e modalità per le concessioni in affitto, i cui canoni saranno determinati con riferimento alle norme sull'affitto dei fondi rustici, saranno definiti con il regolamento di cui al successivo art. 46 della presente legge.

Lo stesso regolamento definirà, altresì, le modalità per la attribuzione delle aziende foraggere di cui all'art. 3, lettera *b)*, della presente legge, alle cooperative di coltivatori diretti e di braccianti agricoli.

Le somme derivanti dall'affitto dei terreni del monte dei pascoli saranno utilizzate prioritariamente per l'acquisto o lo esproprio di terreni destinati al monte dei pascoli oppure per gli indennizzi di cui al precedente art. 37.

Art. 39.
Fondo speciale per i vitalizi

Per il pagamento delle rendite vitalizie di cui al precedente art. 34, la sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, verserà al fondo di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni, gli stanziamenti in misura sufficiente ad assicurare il pagamento di tutti i ratei dei vitalizi, ad esso destinati dal bilancio della sezione nonchè altri che potranno essergli direttamente devoluti dall'amministrazione regionale.

Le ulteriori norme necessarie per la regolamentazione ed il funzionamento del fondo speciale saranno previste dal regolamento di cui al successivo art. 46 della presente legge.

Art. 40.
Decadenza dalla concessione dei terreni

In tutte le ipotesi in cui i concessionari siano inadempienti agli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dal programma di cui all'art. 1 della presente legge, decorso inutilmente il termine loro assegnato dalla sezione speciale per gli

adempimenti, la stessa sezione proporrà alla giunta regionale sentito il parere dell'organismo comprensoriale, la decadenza dall'assegnazione.

Con il regolamento di cui all'art. 46 saranno determinati anche gli ulteriori effetti e modalità della pronuncia di decadenza.

Sezione IV

AZIENDE SPECIALI

Art. 41.
Costituzione delle aziende speciali

I comuni che intendono utilizzare e trasformare i terreni di loro proprietà non concessi direttamente a cooperative di lavoratori agricoli o a cooperative di operatori agricoli di cui al paragrafo 1.9 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, quando gli stessi terreni siano indispensabili per la realizzazione dei piani zonali di valorizzazione sempre che almeno i due terzi dei soci siano coltivatori diretti, al fine dell'aumento della produzione e del rimboschimento per le parti non trasformabili, possono costituire le aziende speciali di cui all'art. 21 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Le modalità per l'utilizzazione degli stanziamenti destinati alle aziende speciali per la trasformazione e il rimboschimento dei terreni comunali saranno stabilite dal programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge.

Quando i terreni di proprietà di un singolo comune non siano sufficienti per conseguire le finalità previste dalla presente legge o quando se ne ravvisi la convenienza sul piano tecnico ed economico, due o più comuni possono conferire i terreni di loro proprietà per la costituzione di un'unica azienda speciale.

Art. 42.
Piano di trasformazione e di utilizzazione dei terreni

La sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, su richiesta dei comuni interessati alla costituzione delle aziende speciali già costituite, è tenuta a redigere il piano tecnico-economico di trasformazione e di utilizzazione dei terreni ed a predisporre il regolamento per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico delle aziende speciali.

Art. 43.
Finalità e compiti

Sui terreni attribuiti alle aziende speciali, con esclusione di quelli non trasformabili da destinare al rimboschimento, dovranno essere costituite aziende agro-pastorali, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, da assegnare nelle forme ed ai soggetti previsti dalla presente legge.

Le aziende speciali, con l'assistenza della sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, promuoveranno la costituzione delle cooperative di lavoratori agricoli alle quali assegnare i terreni trasformati.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 44.
Coordinamento con gli interventi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39

Le norme relative alle zone di sviluppo agro-pastorale, contenute nel paragrafo 1 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, in contrasto con la presente legge sono abrogate. Fino alla data di costituzione degli organi degli organismi comprensoriali interessati, è tuttavia autorizzata, con le procedure del piano di cui sopra, la delimitazione delle zone di sviluppo agro-pastorali già individuate, per le quali siano stati espressi i pareri delle amministrazioni comunali.

Fino alla medesima data di costituzione degli organi degli organismi comprensoriali interessati, continueranno ad applicarsi, alle richieste di delimitazione delle zone di sviluppo agro-pastorali avanzate da organismi cooperativi, le norme contenute nel paragrafo 1.9 del citato piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

Art. 45.
Terreni di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni

I terreni acquistati ai sensi della legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni, verranno attribuiti al monte dei pascoli.

Art. 46.
Regolamento

Le norme di attuazione degli articoli 25, 38 e 40 della presente legge saranno emanate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con apposito regolamento approvato, su proposta dell'assessore all'agricoltura d'intesa con l'assessore alla programmazione, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 47.
Norme finanziarie

Per l'attuazione del programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale in Sardegna l'amministrazione regionale è autorizzata a istituire apposita contabilità speciale, alla quale dovranno confluire gli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritti in detta contabilità saranno utilizzati per gli interventi previsti dal citato art. 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

I rapporti con il tesoriere, cui sono affidati i servizi di cassa della predetta contabilità, saranno regolati da apposita convenzione stipulata secondo la normativa vigente.

L'assunzione degli impegni afferenti la spesa di detti stanziamenti è autorizzata con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore competente per materia.

L'assessorato alle finanze effettua, tramite la ragioneria regionale, il riscontro delle entrate e delle spese della contabilità speciale.

Art. 48.
Recupero degli stanziamenti

Trascorsi due anni senza che siano stati impegnati con formale provvedimento, gli stanziamenti previsti in ciascun programma esecutivo dovranno essere utilizzati nel programma immediatamente successivo.

Art. 49.
Coordinamento con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39

Nel testo del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, le parole «comprensorio agro-pastorale», «comprensorio pastorale», «comprensorio» (agro-pastorale o pastorale), «piano comprensoriale» (di valorizzazione), sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente con le parole: «zona di sviluppo agro-pastorale», «zona di sviluppo pastorale», «zona di sviluppo», «piano zonale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 6 settembre 1976

SODDU

(10906)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762800)